



13381/17

ESENTE REGISTRAZIONE - ESENTE BOLLI - ESENTE DIRITTI

REPUBBLICA ITALIANA

Oggetto

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

[Empty box]

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

R.G.N. 16885/2011

SEZIONE LAVORO

Cron. 13381

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Rep.

- Dott. ENRICA D'ANTONIO - Presidente - Ud. 08/02/2017
- Dott. UMBERTO BERRINO - Consigliere - PU
- Dott. ADRIANA DORONZO - Consigliere -
- Dott. ROBERTO RIVERSO - Consigliere -
- Dott. FRANCESCA SPENA - Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 16885-2011 proposto da:

MAURO C.F.

, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;

- **ricorrente** -

2017

584

contro

- EQUITALIA MARCHE S.P.A. - AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LE PROVINCE DELLE MARCHE, SEDE PROVINCIALE DI ANCONA C.F. 01119160420, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA ZANARDELLI 23, (STUDIO LEGALE ASSOCIATO BALDASSARRI-PERONE-DI STEFANO-COSTANZA), presso lo studio dell'avvocato GIANLUCA PERONE, rappresentata e difesa dall'avvocato SALVATORE MENDITTO, giusta delega in atti;

- I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE C.F. 80078750587, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S. C.F. 05870001004, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati CARLA D'ALOISIO, ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, giusta delega in atti;

- controricorrenti -

avverso la sentenza n. 164/2011 del TRIBUNALE di ANCONA, depositata il 31/03/2011, R.G.N. 1179/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/02/2017 dal Consigliere Dott. FRANCESCA SPENA;


udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GIOVANNI GIACALONE, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione;

udito l'Avvocato GIOVANNI SALONIA, per delega Avvocato MARCO ANTONELLI;

udito l'Avvocato GIOVANNA MAZZA per delega Avvocato

SALVATOREE MENDITTO.

udito l'avvocato LELIO MARITATO.



FATTI DI CAUSA

Con ricorso al Tribunale di Ancona del 21.6.2010 MAURC [proponeva opposizione nei confronti dell'INPS , della società di cartolarizzazione SCCI spa e di EQUITALIA MARCHE spa avverso le intimazioni di pagamento notificate da EQUITALIA MARCHE spa in data 22.5.2010 (nr 003 2010 900 3833377; nr. 003 2010 900 3833074; nr. 003 2010 900 3832872; nr 003 2010 900 3831862 ; nr. 003 2010 900 3831761 ;nr 003 2010 900 3832064 ; nr. 003 2010 900 3832973; nr. 003 2010 900 3833579).

Esponesse: di essere stato dichiarato fallito con sentenza del Tribunale di Ancona del 30-31 ottobre 2002; che la procedura concorsuale era stata chiusa (decreto del 12-13 ottobre 2006) per liquidazione dell'attivo; che in data 3-12 dicembre 2008 la Corte di Appello di Ancona aveva emesso provvedimento di esdebitazione per i debiti concorsuali non soddisfatti, ex art. 142 L. Fall.

Deduceva che gli atti di intimazione si riferivano a cartelle relative a crediti degli enti previdenziali maturati negli anni 1993-1997 e 2000-2002; eccepeva la estinzione dei crediti per effetto del provvedimento di esdebitazione, in quanto anteriori alla apertura della procedura concorsuale.

Il giudice del lavoro, con sentenza del 31.3.2011 (nr. 164/2011), dichiarava la inammissibilità della opposizione.


Il giudicante qualificava la azione come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cod.proc.civ., in quanto proposta avverso l'avviso contenente la intimazione ad adempiere di cui all'art. 50 del DPR 612/1973.

Riteneva assorbente la mancata proposizione della opposizione nel termine di venti giorni dalla notifica dell'avviso impugnato.

Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza MAURO articolando tre motivi.

Hanno resistito con controricorso INPS ed EQUITALIA MARCHE spa.

Ha depositato memoria EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE spa, incorporante EQUITALIA CENTRO spa (già EQUITALIA MARCHE spa).



RAGIONI DELLA DECISIONE

Preliminarmente deve essere disattesa la eccezione formulata da EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE nella memoria ex art. 378 cod.proc.civ. laddove ha assunto la non deducibilità in sede di ricorso straordinario in Cassazione ex art. 111 C. di vizi diversi dalla violazione di legge; l'articolo 360 ultimo comma cod.proc.civ. prevede, infatti, che alle sentenze ed ai provvedimenti diversi dalla sentenza contro i quali è ammesso il ricorso per cassazione per violazione di legge si applicano le disposizioni del precedente comma 1 dello stesso articolo, comma contenente l'enunciazione di tutti i vizi denunziabili in sede di legittimità.

1. Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto - ai sensi dell'art. 360 nr.5 cod.proc.civ- contraddittoria motivazione della sentenza relativamente alla qualificazione della azione come opposizione agli atti esecutivi, in contrasto con la riconosciuta natura di domanda di accertamento della estinzione dei crediti per esdebitazione (artt. 142 e 144 L.FALL).

2. Con il secondo motivo il ricorrente ha denunziato- ai sensi dell'art. 360 nr. 3 cod proc.civ. - falsa applicazione dell'art. 617 cod proc.civ. per erronea sussunzione della opposizione proposta nella disciplina della opposizione agli atti esecutivi invece che in quella della opposizione alla esecuzione ex art. 615 cpc.

Ha lamentato che la qualificazione della domanda era stata fondata sul rilievo che oggetto della impugnazione era la intimazione di pagamento emessa ai sensi dell'art. 50 DPR 602/1973 laddove aveva natura di opposizione alla esecuzione ogni giudizio promosso per contestare il diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata.

3. Con il terzo motivo il ricorrente ha dedotto- ai sensi dell'art. 360 nr. 5 cod.proc.civ- insufficiente motivazione della sentenza relativamente alla qualificazione della azione quale opposizione agli atti esecutivi sulla base del

rilievo che essa era promossa avverso l'avviso di pagamento di cui all'art. 50 DPR 602/1973.

I tre motivi possono essere trattati congiuntamente, in quanto sovrapponibili (salvo che per la diversa qualificazione del vizio di legittimità).

Preliminarmente giova evidenziare che a fondamento del ricorso la parte ha posto la sola domanda di estinzione dei crediti oggetto di intimazione per esdebitazione (artt. 142 e 144 L. Fall.) ; resta dunque estranea alla impugnazione la pronuncia di inammissibilità resa in ordine alle ulteriori domande (prescrizione dei crediti, mancata sottoscrizione dell'avviso di intimazione).

La impugnazione è stata correttamente proposta a questa Corte, ex art. 111 C.

L'individuazione del mezzo di impugnazione esperibile avverso un provvedimento giurisdizionale deve essere fatta, in base al principio dell'apparenza, esclusivamente sulla base della qualificazione dell'azione compiuta dal giudice, indipendentemente dalla sua esattezza sicchè soltanto nel caso in cui il giudice dell'esecuzione non abbia dato alcuna qualificazione giuridica all'opposizione proposta la qualificazione dell'opposizione spetta, d'ufficio, al giudice della impugnazione, non solo ai fini del merito, ma anche ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione medesima (cfr. Cass. 20 febbraio 2004, n. 3404).

Il vizio denunziato deve essere correttamente qualificato- ai sensi dell'art. 360 nr 3 cod. proc.civ.- come falsa applicazione dell'articolo 617 cod.proc.civ ., come dedotto con il secondo motivo.

Il vizio della motivazione attiene infatti alla ricostruzione del fatto storico da parte del giudice del merito, nell'esercizio del suo potere discrezionale di valutazione delle prove; la censura svolta non afferisce all'accertamento dei fatti ma alla individuazione della disciplina giuridica regolatrice, pacifici i fatti accertati in sentenza.

Il secondo motivo è fondato.

Il giudice del merito ha posto a base della qualificazione della opposizione il tipo di atto impugnato, ritenendo trattarsi di opposizione agli atti esecutivi in quanto era stato impugnato l'avviso di espropriazione di cui all'art. 50 DPR 602/1973 .

Ai fini della qualificazione della domanda non rileva, invece, l'atto impugnato ma la *causa petendi* ed il *petitum* che nella specie consistevano (per la domanda di esdebitazione, unica all'esame di questa Corte) nella dichiarazione della inesistenza del diritto del creditore-INPS a procedere ad esecuzione forzata per intervenuta estinzione del credito .

Non si trattava, pertanto, di opposizione agli atti esecutivi— azione quest'ultima, diretta a contestare la validità di atti del procedimento esecutivo— ma di opposizione alla esecuzione.

Il Tribunale ha dunque dichiarato la inammissibilità della domanda falsamente applicando il termine di decadenza di venti giorni previsto dall'art. 617 cod proc.civ., riferibile alle sole contestazioni relative al *quomodo* della esecuzione forzata e non alle opposizioni che investono il diritto del creditore a procedere *in executivis* (*l'an* della esecuzione).

Resta da aggiungere che non rileva la ulteriore statuizione contenuta in sentenza sul merito della esdebitazione.

Va, al riguardo, data continuità al principio secondo cui, qualora il giudice, dopo una statuizione di inammissibilità, con la quale si sia spogliato della *potestas iudicandi* sul merito della domanda, abbia impropriamente inserito nella sentenza argomentazioni sull'*an* della pretesa, la parte soccombente non ha l'onere nè l'interesse ad impugnare tale statuizione sicchè è ammissibile l'impugnazione che si rivolga alla sola statuizione pregiudiziale, mentre è inammissibile, per difetto di interesse, l'impugnazione nella parte in cui pretenda un sindacato anche in ordine alla motivazione sul merito, svolta ad *abundantiam* nella sentenza gravata (*ex plurimis*: Cass., Sez. Un., 17 giugno 2013, n. 15122; Cassazione civile, sez. II, 09 maggio 2016, n. 9319; Cass., Sez. 3, 20 agosto 2015, n. 17004).

La sentenza deve essere conclusivamente cassata in accoglimento del secondo motivo e gli atti rimessi ad altro giudice del Tribunale di Ancona

affinchè provveda ad un nuovo esame della domanda relativa alla esdebitazione alla luce della corretta applicazione del principio di diritto sopra indicato.

Il giudice del rinvio provvederà anche alla disciplina delle spese del presente grado.

PQM

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, ad altro giudice del Tribunale di Ancona.

Così deciso in Roma, in data 8.2.2017

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

M. Neri

IL PRESIDENTE

Antonio Anton

Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Donatella COLETTA
Depositato in Cancelleria



oggi, 26 MAG. 2017

Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Donatella COLETTA

Donatella Coletta